

Spedita al CORECO II
Prot.n. 8128 del 9-12-1955

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ~~167~~ (163)


OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulle pubbliche affissioni e tariffe.

L'anno millenovecentonovantiquattro il giorno ventinove del mese di novembre
alle ore 17.00 in Piazza Armerina, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato a norma degli articoli 47 e 48 del D.L.P. 29-10-1955 n.6 a mezzo di avvisi scritti ufficiali dal messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria
di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	P.	A.
1) POLITI ROSARIO		
2) ALOI GIUSEPPE		
3) AHOSE LORENZO		
4) SIGRELLI FAUSTO		X
5) CAVALLARO ANGELO		
6) CICHINO CALOGERO		X
7) VENEZIA GIUSEPPE		
8) FERRARA FRANCESCO		X
9) LOTARIO EDUARDO		
10) HAROTTA GIUSEPPE		
11) SELLA AGOSTINO		X
12) RAUSA FILIPPO		X
13) CURSALE CALOGERO		
14) ARELLA SEBASTIANO		
15) RANDAZZO CARMELO		
16) CREZA GIANFRANCO		
17) PERNICONE DARIO		
18) ROCCAVERDE SALVATORE		X
19) MAZZONE GIOVANNI		
20) ORRIGO SIRONETTA		X



Hanno giustificato l'assenza i Signori:

Assiste alla Seduta il Segretario generale Sig. Li Vecchi Damiano

VISTI gli artt. 3 e 36, secondo comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507, che dispongono l'adozione da parte dei Comuni, entro il 30 giugno 1994, di apposito regolamento per:

- a) l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilire limitazioni e divieti per particolari fasce pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- c) disciplinare il servizio delle pubbliche affissioni;
- d) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
- e) stabilire le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti predetti;
- f) determinare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici;
- g) definire le modalità di applicazione in questo Comune delle altre norme del suddetto decreto che fanno rinvio al regolamento;

RILEVATO che per la disciplina della pubblicità in vista delle strade e sui veicoli il Comune deve osservare, insieme con le norme del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507, quelle previste:

- a) dall'art.23 del nuovo codice della strada emanate con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n°306;
- b) dagli articoli da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, che rinviano in parte notevole a norme dei regolamenti comunali ed a provvedimenti di applicazione e di organizzazione del Comune la loro attuazione;

RICHIAMATA la deliberazione n°25 del C.C. del 10/03/93, esecutiva con decisione n°7731/4940 del 6/05/93, con la quale veniva approvato il regolamento per la sostituzione e sistemazione delle insegne nel centro storico;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 come sopra modificato;

VISTO il parere favorevole espresso, nel formulare la proposta di regolamento, dal Funzionario responsabile del servizio affissioni e pubblicità;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo di regolarità contabile e finanziaria, dal Ragioniere Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo di legittimità, dal Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla prima Commissione affari generali;

PRESO atto che la votazione effettuata in forma palese ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: PRESENTI e VOTANTI: n°13;

VOTI FAVOREVOLI: n°13;

DANDO atto che la medesima votazione è stata espressa per ciascuno dei 29 articoli e per il regolamento nel suo complesso.

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel testo che segue, composto da n°29 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in uno con le relative tariffe.

IL PRESIDENTE

(to) Alois Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(to) Politi Rosario

IL SEGRETARIO GENERALE

(to) Li Vecchi Damiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla certificazione del fesso Comunale lo sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno festivo 8-12-94 e per gg-15 fino a 22-12-94 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 44/79

Dozenica

Piazza Armerina 4-12-94

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che avverso la stessa non sono pervenuti reclami ed opposizioni.

Piazza Armerina 23-12-94

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Piazza Armerina, li 7-12-94

V. IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZ. PROVINCIALE -

F. M. A.

N. REGIONE SICILIANA del addi il CO.RE.CO. nella

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO non ha riscontrato vizi di legittimità nella delibera in oggetto del Sezione Centrale

SI ATTESTA

IL PRESIDENTE

che il CO.RE.CO. n. 29 DIC. 1994

non ha riscontrato vizi di legittimità nella deliberazione n. 18874/19523

(to)

Il Dirigente Superiore

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80-81-82 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15-3-1963 n.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE



MUNICIPIO DI PIAZZA ARMERINA

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13.02.95 al 28.02.95 e che contro lo stesso non è stata presentata opposizione

Piazza Armerina, li 1 MAR 1995
IL SEGRETARIO GENERALE
PIAZZA ARMERINA (EN)

CLASSE IV

**REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Istituzione del servizio

Il servizio della pubblicità e delle affissioni è disciplinato nel comune di Piazza Armerina (EN) dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nr. 507.

ART. 2

Classificazione del Comune

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, nr. 507 il Comune di Piazza Armerina (EN) la cui popolazione residente alla data del 31 dicembre 1992 è di nr. 12.000 abitanti, appartiene alla quarta classe.

ART. 3

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale, sono soggette, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 nr. 507 e del presente Regolamento, rispettivamente al pagamento di una imposta ovvero di un diritto.

Ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.Lgs.507/93, questo Comune, data la rilevanza turistica, si avvale della facoltà di aumentare del 50% le tariffe per la pubblicità a carattere temporaneo e per la pubbliche affissioni avente contenuto commerciale per un periodo di mesi 4 (quattro) dall'1 giugno al 30 settembre di ciascun anno.

ART. 4

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta o del diritto colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 5

Determinazione delle tariffe

Il presente Regolamento e le tariffe in esso contenute, entrano immediatamente in vigore e, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto ^{Absoluto} di esercitare pubblicità ^{non autorizzata}

ART. 7

Tipologia e quantità

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/93, nel territorio del Comune possono essere installati, previo provvedimento autorizzativo, impianti pubblicitari di diverse tipologie:

- Insegne murali: da collocarsi in corrispondenza dell'utenza commerciale interessata, dovranno avere caratteristiche tali da potere essere inserite armonicamente nel contesto circostante;
- Insegne a bandiera: da collocarsi, tenuto conto dell'ampiezza della sede stradale sottostante, al fine di propagandare prevalentemente marchi di fabbrica a carattere nazionale;
- Insegne su pali: da collocarsi in maniera da non costituire

ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare, potranno avere dimensioni varie, fermo restando il rispetto del decoro estetico e delle norme del codice stradale;

Cartelli pubblicitari: da collocarsi in spazi murali o su suolo pubblico o privato, dovranno avere una struttura realizzata in materiale infrangibile e dovranno essere oggetto di periodici lavori di manutenzione da parte dei soggetti che ne dispongono a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di sicurezza e dell'estetica.

Impianti affissionistici

Tali impianti dovranno garantire l'espletamento, da parte del Comune o del suo concessionario, del servizio delle pubbliche affissioni; dovranno altresì essere attribuiti a soggetti privati al fine dell'effettuazione delle affissioni dirette

In proporzione al numero degli abitanti, si stabilisce che la superficie di tali impianti deve essere pari a mq. 300, così ripartiti:

- mq. 90 destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, di esclusiva competenza del servizio pubblico;
- mq. 160 destinati ad affissioni di natura commerciale, riservati al servizio pubblico;
- mq. 50 destinati ad affissioni dirette di contenuto commerciale, da attribuire a soggetti privati che ne faranno apposita richiesta ai sensi dell'art. 3 comma III del D.Lgs. 507/93.

Detti impianti potranno avere diverse tipologie e dimensioni, secondo quanto indicato nel piano generale degli impianti, che verrà redatto dall'Ufficio Tecnico comunale P.V.U.U.

Ove il servizio sia affidato in concessione, la redazione del piano può avvenire di concerto con il concessionario.

ART.8

Autorizzazioni

L'istanza per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovrà essere corredata da:

- indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale, del codice fiscale del richiedente;
- ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;

- descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- dichiarazione del richiedente ove attesti di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- eventuale altra documentazione, se richiesta dagli Uffici competenti.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il Sindaco, ove nulla osti, rilascerà l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria. Nel frattempo non potrà farsi luogo all'installazione.

Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone del Comune soggette alla disciplina della Sovrintendenza ai Monumenti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni, non potrà darsi luogo alla installazione del mezzo pubblicitario prima di avere ottenuto il nulla osta della competente Sovrintendenza.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 9

Oggetto

Sotto la denominazione di pubblicità si comprende qualsiasi diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni a norma del Capo III del presente Regolamento e del D.Lgs. nr. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

La pubblicità eseguita a diretta cura degli interessati su spazi di proprietà privata, è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 e del presente Regolamento.

Oltre alla solidarietà nel pagamento dell'imposta prescritta dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Regolamento, è fatto salvo, in ogni caso, il pagamento degli altri corrispettivi o diritti dovuti ai terzi da coloro che effettuano la pubblicità, verso i quali il Comune resta completamente estraneo.

ART. 10

Modalità di applicazione

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali le superfici vanno considerate separatamente, con eventuale arrotondamento per ciascuno dei due lati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con unico arrotondamento.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Per la pubblicità di cui agli articoli 15 e 16 effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 11

Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 4 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Comunale o dal concessionario del servizio.

La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità, che comporta la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro

il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 15, 16 e 17 commi 1 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 12

Pagamento e rimborsi

L'imposta per le fattispecie previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 16 e 17, commi 1 e 3 è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

* L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il modello del bollettino postale sul quale effettuare i versamenti sarà quello che verrà determinato dal decreto del Ministro delle Finanze.

Per la gestione contabile, il Comune o il concessionario del servizio, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto Ministro delle Finanze 26 aprile 1994.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione anticipata; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni opera il privilegio previsto dall'art. 2752, comma 4 del codice civile.

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il

contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 13

Rettifiche ed accertamento d'ufficio

Il Comune, o il suo concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 14

Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del Funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 15

Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £. 20.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi la tariffa per ogni mese o frazione è pari a lire 2.000.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è di £. 30.000, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa è di £.40.000.

ART. 16

Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in ragione di £.20.000 per ogni metro quadrato ed anno solare; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è di £. 30.000, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa è di £.40.000.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta a questo comune se ne ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana che hanno solo inizio o fine corsa in questo comune l'imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta a questo comune se il proprietario del veicolo vi ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta dovuta per anno solare è la seguente:

- a) per autoveicoli con portata superiore a kg.3000 £.144.000
- b) per autoveicoli con portata inferiore a kg.3000 £. 96.000
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie

£. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

L'imposta è dovuta a questo comune se vi ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza o vi sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli di proprietà dell'impresa.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 17

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, la cui tariffa è di f. 80.000.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa di f. 8.000.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica rispettivamente nella misura di f. 40.000 e di f. 4.000.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta di lire 5.000 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al comma 2 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari a f. 2.500.

ART. 18

Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa

dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a £. 20.000.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, è dovuta l'imposta di £. 120.000 per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili la tariffa è di £. 60.000.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è di £. 5.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £. 15.000.

ART. 19

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 20

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte

- d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, circoli ed altri enti che non perseguano scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino di mezzo metro quadrato di superficie.

CAPITOLO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21

Servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio inteso a partire specificatamente dall'affissione a cura del Comune o del proprietario, in appositi impianti, di qualunque materiale costituito da contenitori di comunicazione aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni che il Comune, a norma del terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507, è tenuto ad installare è fissata nella misura prevista dall'art. 7 del presente Regolamento.

Sono riservati alle affissioni mortuarie, nr. 60 fogli fiscali per complessivi mq. 42.

70 x 10
50 x 70

Ai sensi del 3 comma dell'art. 3 del D.L. 15.11.1993, nr. 507, sono consentite le affissioni dirette da effettuarsi su impianti tipo "posters" e "stendardi" mono o bifacciali, previo rilascio di apposita autorizzazione.

I soggetti privati a cui verranno attribuiti tali impianti, la cui superficie totale non potrà essere superiore a quella indicata dal precedente art. 7 del presente Regolamento, saranno tenuti al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità secondo le norme contenute dall'art. 12 del D.Lgs. 507/93

ART. 22

Diritto sulle pubbliche affissioni

Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, dovuto in solido da chi richiede il servizio delle pubbliche affissioni e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, è stabilito per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100, nella misura di:

- f. 2.200 per i primi dieci giorni;
- f. 660 per ogni periodo successivo di cinque giorni e frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquante fogli di formato di cm. 70 x 100 il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli di formato di cm. 70 x 100 il diritto di cui al primo comma è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto ripetuto, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio: è tuttavia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale da effettuarsi presso l'ufficio affissioni: in tal caso, deve essere emessa quietanza all'atto del pagamento con le indicazioni di cui al Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo non corrisposte si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 13 del capo I.

ART. 23

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.24;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 24

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 25

Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro

cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di £.50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI

ART. 26

Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto é dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento é stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione é prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 27

Sanzioni amministrative

Il Comune é tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689 salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da £.200.000 a £.2.000.000 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dai precedenti

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti.

CAPO V

GESTIONE DEL SERVIZIO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal Comune o in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art.32 del D.Lgs. n.507 del 15 novembre 1993.

In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato, che dovrà essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata da questa Amministrazione Comunale.

Nell'espletamento del servizio il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507.

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulle riscossioni complessive conseguite, ed è in ogni caso tenuto a corrispondere al Comune un minimo garantito annuo netto.

ART. 29

Disposizioni finali

Il presente Regolamento e tariffe sarà inviato, entro il termine di trenta giorni dall'approvazione, alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare

tutte le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 al fine di assicurare la regolarità della gestione.

Dalla data di entrata in vigore delle norme del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni precedenti.

Tariffe

1

COMUNE DI
PIAZZA ARMERINA (EN)
CLASSE IV

TARIFFE
IMPOSTA PUBBLICITA'
E
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 nr. 507 questo Comune, tenuto conto che la sua popolazione residente alla data del 31.12.1992 è di n. 22.000 abitanti, appartiene alla quarta classe.

ART. 2

Decorrenza e modalità applicazione

Le tariffe contenute nella presente deliberazione decorrono dal primo gennaio 1994 e, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Per la pubblicità di cui agli articoli 3 e 4 effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 3

Pubblicita' ordinaria

Per la pubblicità effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £. 20.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi la tariffa per ogni mese o frazione è pari a £. 2.000.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è di £. 30.000, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la tariffa è di £.40.000.

ART. 5

Pubblicita' effettuata con veicoli

Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in ragione di £. 20.000 per ogni metro quadrato ed anno solare; per la pubblicità effettuata

all'esterno dei veicoli suddetti che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è di £. 30.000, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la tariffa è di £.40.000.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta a questo comune se ne ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana che hanno inizio o fine corsa in questo comune l'imposta è dovuta nella misura del 50 per cento; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta a questo comune se il proprietario del veicolo vi ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta dovuta per anno solare è la seguente:

- | | |
|--|------------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a kg.3000 | £. 144.000 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a kg.3000 | £. 96.000 |
| c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | £. 48.000. |

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

L'imposta è dovuta a questo comune se vi ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza o vi sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli di proprietà dell'impresa.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 6

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, la cui tariffa é di £. 80.000.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa di £.8.000.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica rispettivamente nella misura di £.40.000 e di £. 4.000.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta di £. 5.000 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari a £.2.500.

ART.7

Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a £.20.000.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, è dovuta l'imposta di £.120.000 per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili la tariffa è di £.60.000.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è di £.5.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £.15.000.

ART. 8

Pubbliche Affissioni

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100 è fissata in

- £. 2.200 per i primi dieci giorni;
- £. 660 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del cinquanta per cento.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del cento per cento.

ART. 9

Disposizioni finali

Per quanto altro non previsto si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.

COMUNE DI

CLASSE IV

DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993 NR. 507

TARIFE IN VIGORE DALL'1/1/1994

ART. 12 TARIFFA PUBBLICITA' ORDINARIA IN CATEGORIA NORMALE

DURATA	PUBBLICITA' ORD. AFFISSIONI DIRETTE	MAGGIORAZIONE 50% SUP. 5,50 / 8,50	MAGGIORAZIONE 100% SUP. OLTRE 8,50 MQ.
1 MESE	2.000	3.000	4.000
2 MESI	4.000	6.000	8.000
3 MESI	6.000	9.000	12.000
1 ANNO	20.000	30.000	40.000

ART. 12 TARIFFA PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA IN CATEGORIA NORMALE

DURATA	PUBBLICITA' ORD. AFFISSIONI DIRETTE	MAGGIORAZIONE 50% SUP. 5,50 / 8,50	MAGGIORAZIONE 100% SUP. OLTRE 8,50 MQ.
1 MESE	4.000	5.000	6.000
2 MESI	8.000	10.000	12.000
3 MESI	12.000	15.000	18.000
1 ANNO	40.000	50.000	60.000

ART. 12 COMMA 3 - TARIFFA AUTOMEZZI RECLAMIZZATI

- A) PER AUTOVEICOLI CON PORTATA SUP. A 30 QL. E. 144.000
- PER AUTOVEICOLI CON PORTATA SUP. A 30 QL. E RIMORCHIO E. 288.000
- B) PER AUTOVEICOLI CON PORTATA INF. A 30 QL. E. 96.000
- PER AUTOVEICOLI CON PORTATA INF. A 30 QL. E RIMORCHIO E. 192.000
- C) PER MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE E. 48.000
- PER AUTOVEICOLI E VEICOLI GRUPPO " C " E RIMORCHIO E. 96.000

C O M U N E
D I

CLASSE IV

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993 NR. 507

TARIFFE IN VIGORE DALL'1/1/1994

LA TARIFFA SOTTORIPORTATA SI APPLICA ALLE ESPOSIZIONE CON UNA DURATA MASSIMA NON SUPERIORE A MESI TRE ED E' PARI AD UN DECIMO DELLA TARIFFA PREVISTA DAL COMMA I' DELL' ART. 12

ART. 12 PUBBLICITA' ORDINARIA TEMPORANEA

PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

CLASSE	PUBBLICITA' ORD. AFFISSIONI DIRETTE	MAGGIORAZIONE 50% SUP. 5,50 / 8,50	MAGGIORAZIONE 100% SUP. OLTRE 8,50 MQ.
CLASSE IV	2.000	3.000	4.000

ART. 12 PUBBLICITA' TEMPORANEA LUMINOSA O ILLUMINATA (AUMENTO 100% EX ART. 7 U.C.).
PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE

CLASSE	PUBBLICITA' ORD. AFFISSIONI DIRETTE	MAGGIORAZIONE 50% SUP. 5,50 / 8,50	MAGGIORAZIONE 100% SUP. OLTRE 8,50 MQ.
CLASSE IV	4.000	5.000	6.000

RIDUZIONE DEL 50% - ART. 16 - :

- A) - PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA DA COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI ALTRO ENTE CHE NON ABBA SCOPO DI LUCRO;
- B) - PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE E RELIGIOSE, DA CHIUNQUE REALIZZATE, CON IL PATROCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
- C) - PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI, RELIGIOSI, A SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA.

ARROTONDAMENTO - ART. 9 COMMA 2 :

A E. 1.000 PER DIFETTO SE LA FRAZIONE NON E' SUPERIORE A E.500
PER ECCESSO SE LA FRAZIONE E' SUPERIORE A E.500.

C O M U N E
D I

CLASSE IV

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993 NR. 507

TARIFFE IN VIGORE DALL'1/1/1994

ART. 12 PUBBLICITA' ORDINARIA IN CATEGORIA NORMALE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e la seguente:

PUBBLICITA' PERMANENTE ORDINARIA (DA GG. 91 A GG. 365)

COMUNI	PUBBLICITA' ORD. AFFISSIONI DIRETTE	MAGGIORAZIONE 50% SUP. 5,50 / 8,50	MAGGIORAZIONE 100% SUP. OLTRE 8,50 MQ.
CLASSE IV	20.000	30.000	40.000

ART. 12 PUBBLICITA' PERMANENTE LUMINOSA O ILLUMINATA

COMUNI	PUBBLICITA' ORD. AFFISSIONI DIRETTE	MAGGIORAZIONE 50% SUP. 5,50 / 8,50	MAGGIORAZIONE 100% SUP. OLTRE 8,50 MQ.
CLASSE IV	40.000	50.000	60.000

N.B. ALLA PUBBLICITA' PERMANENTE NON SI APPLICA L'AUMENTO STAGIONALE.

RIDUZIONE DEL 50% - ART. 16 - :

- A)- PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA DA COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED OGNI ALTRO ENTE CHE NON ABBA SCOPO DI LUCRO;
- B)- PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE E RELIGIOSE, DA CHIUNQUE REALIZZATE, CON IL PATROCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
- C)- PER LA PUBBLICITA' RELATIVA A FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI, RELIGIOSI, A SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA.

ARROTONDAMENTO - ART. 9 COMMA 2 :

A E. 1.000 PER DIFETTO SE LA FRAZIONE NON E' SUPERIORE A E.500
PER ECCESSO SE LA FRAZIONE E' SUPERIORE A E.500.

C O M U N E
D I

CLASSE IV

TARIFFE IN VIGORE DALL'1/1/1994

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993 NR. 507

ART.19 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

COMUNE	PRIMI 10 GIORNI	GIORNI 5 SUCC.	GIORNI 15
CLASSE IV	2.200	660	2.860

MAGGIORAZIONI:

- 50% PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI
- 50% PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI
- 100% PER MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI
- 100% PER SPAZI PREDETERMINATI -

DIRITTO DI URGENZA - NOTTURNO - FESTIVO:

- 10% DEI DIRITTI CON MINIMO DI E. 50.000

AUMENTO STAGIONALE - ART. 3 - SOLO PER LE AFFISSIONI COMMERCIALI
MAGGIORAZIONE DEL _____ PER CENTO DAL _____ AL _____

RIDUZIONE DEL 50% - ART. 20 -:

- A)- MANIFESTI RIGUARDANTI IN VIA ESCLUSIVA LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
- B)- PER I MANIFESTI DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E OGNI ALTRO ENTE CHE NON ABBA SCOPO DI LUCRO;
- C)- PER I MANIFESTI RELATIVI AD ATTIVITA' POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE E RELIGIOSE, DA CHIUNQUE REALIZZATE, COL PATROCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
- D)- PER I MANIFESTI RELATIVI A FESTAGGIAMENTI PATRIOTTICI, RELIGIOSI, A SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICIENZA;
- E)- PER GLI ANNUNCI MORTUARI.

ARROTONDAMENTO - ART. 9 COMMA 2 :

- A E. 1.000 PER DIFETTO SE LA FRAZIONE NON E' SUPERIORE A E.500
- PER ECCESSO SE LA FRAZIONE E' SUPERIORE A E.500.

COMUNE DI

CLASSE IV

DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993 NR. 507

TARIFE IN VIGORE DALL'1/1/1994

ART. 13 COMMA 1 - VEICOLI PUBBLICITARI IN GENERE

PER METRO QUADRATO	DURATA	INTERNO	ESTERNO
PUBBLICITA' VISIVA PER CONTO PROPRIO O ALTRUI SU VEICOLI IN GENERE, VETTURE AUTOFILO-TRANVIARIE, BATTELLI, BARCHE E SIMILI	1 MESE	2.000	4.000
	2 MESI	4.000	8.000
	3 MESI	6.000	12.000
	1 ANNO	20.000	40.000

ART. 14 - PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI - Commi 1, 2 e 3 -
(Diodi luminosi, lampadine e simili con controllo elettronico o programmato per variabilità messaggi o in forma intermittente)

PER METRO QUADRATO	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
PER CONTO ALTRUI	8.000	16.000	24.000	80.000
PER CONTO PROPRIO	4.000	8.000	12.000	40.000

ART. 14 - PROIEZIONI DIAPOSITIVE, LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE SU SCHERMI - Commi 4 e 5

PER OGNI GIORNO E PER SCHERMO	5.000
PER OGNI GIORNO E PER SCHERMO DAL 31° GIORNO IN POI	2.500

ART. 15 - PUBBLICITA' VARIA

COMMA 1 - STRISCIONI e altri mezzi che attraversano strade o piazze

PER MQ. E PER PERIODO DI GG.15 O FRAZIONE	20.000
---	--------

COMMA 2 - AEROMOBILI con scritte, striscioni, lancio oggetti o manifestini etc.

PER GIORNO O FRAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAI SOGGETTI RECLAM.	120.000
--	---------

COMMA 3 - PALLONI FRENATI e simili

PER GIORNO O FRAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAI SOGGETTI RECLAM.	60.000
--	--------

COMMA 4 - DISTRIBUZIONE manifestini o altro materiale, anche con veicoli, pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE E PER OGNI PERSONA IMPIEGATA INDIPENDENTEMENTE DALLA MISURA E DALLA QUANTITA' DEI MEZZI	5.000
--	-------

COMMA 5 - SONORA . Apparecchi amplificatori e simili

PER CIASCUN PUNTO PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	15.000
--	--------